



COMUNE DI
RIPATRANSONE

AREA VIGILANZA

Tel. 0735 917328

poliziamunicipale@comune.ripatransone.ap.it

Registro Generale n. 8

ORDINANZA c.d.s.

N. 5 DEL 02-03-2026

Oggetto: Regolamentazione della circolazione stradale nel giorno 15 marzo 2026 in occasione del passaggio della "61^a Tirreno - Adriatico" sul territorio comunale

L'anno duemilaventisei addì due del mese di marzo,

IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA

CONSIDERATO che domenica 15 marzo 2026 il territorio sarà interessato dalla manifestazione ciclistica "61^a Tirreno - Adriatico - 7^a tappa";

VISTE le richieste acquisite al prot. n. 1083 del 27/01/2026, nr. 1541 del 04/02/2026, n. 1932 del 11/02/2026;

VISTA la nota della Regione Marche, acquisita al prot. nr. 2543 del 23/02/2026, con la quale ha trasmetto il Decreto nr. 82/MTPL del 23/02/2026 recante il nulla osta di cui all'art. 9 C.d.S. per la competizione sportiva in oggetto e relativi allegati;

VERIFICATO che la gara ciclistica "61^a Tirreno - Adriatico - 7^a tappa" attraverserà il nostro territorio, dalla contrada Tosciano, la S.P. n°75 San Giuseppe, per poi passare lungo la S.P. N.23 Cuprense, passando poi per il centro storico, sino alla Frazione Petrella;

EVIDENZIATO che l'organizzatore dell'evento sportivo ha richiesto la sospensione della circolazione dei veicoli, persone ed animali, sulla strada interessata dalla manifestazione, almeno a partire da 30 minuti prima del passaggio della corsa, fino al passaggio dell'automezzo di "fine gara ciclistica", anche oltre i 15 minuti previsti dalla circolare prot. n°300/A/10164/19/116/1/1 datata 27/11/2019, con relativa ordinanza e posa dei divieti di sosta, con rimozione, su entrambi i lati della carreggiata;

VALUTATO, pertanto, che risulta necessario procedere a sospendere il traffico veicolare e pedonale, durante lo svolgimento della manifestazione ciclistica e istituire il divieto di sosta con rimozione, lungo tutto il percorso della gara, su ambo i lati;

ACCERTATA la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13, 1° comma della L. 241/90 e ss. mm. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

RILEVATO necessario disporre la comunicazione del presente provvedimento in forma cumulativa mediante affissione all'albo pretorio;

AI FINI della sicurezza della circolazione e della tutela della pubblica e privata incolumità;

VISTI gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285 e successive modifiche, nonché le norme del relativo regolamento D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495

RICHIAMATI:

- il vigente Regolamento comunale per il funzionamento degli uffici e dei servizi;
- il Decreto del Sindaco di nomina incaricato di Elevata Qualificazione Area di Vigilanza alla scrivente responsabile del procedimento;

VISTI gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il d.lgs 267/2000 e s.m.i.;

Sentite le direttive del Sindaco e dell'Assessore alla Viabilità;

per i motivi sopra rappresentati;

attesa la propria competenza all'adozione del presente atto,

O R D I N A

il giorno 15 marzo 2026:

1) dalle ore 12.00, alle ore 16.00, e/o comunque fino al passaggio dell'automezzo "Fine Gara ciclistica" , anche oltre i 15 minuti, previsti dalla circolare prot. n°300/A/10164/19/116/1/1, datata 27/11/2019:

a) la sospensione temporanea del traffico veicolare e pedonale sugli interi tratti ricadenti nel centro urbano di questo comune delle S.P. n°75 San Giuseppe e S.P. n°23 Cuprense;

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato.

E' fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dalla gara.

E' fatto obbligo a tutti i veicoli, provenienti da strade o da aree che intersecano, ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni degli organi preposti alla vigilanza o al personale dell'organizzazione.

E' fatto obbligo ai conducenti dei veicoli e ai pedoni di non attraversare la strada:

2) dalle ore 08.00, alle ore 16.00, e/o comunque fino al passaggio dell'automezzo "Fine Gara ciclistica" , divieto di sosta su ambo i lati, con rimozione:

- a) lungo la S.P. n°75 "San Giuseppe" e la S.P. n°23 Cuprense ;
- b) all' interno dei centri abitati e frazioni: "Carminie" e "Petrella" e del centro storico, ricadente lungo la S.P. n°23 Cuprense, dall' incrocio con la S.P. n°131 San Michele, la S.P. n°126 San Rustico, all' incrocio con la strada comunale Sant' Egidio.

I veicoli in sosta nelle zone interdette dalla presente ordinanza saranno rimossi coattivamente.

AVVERTE

Sono esclusi dalla presente ordinanza i veicoli di Polizia e di Soccorso.

I veicoli in sosta, nelle zone interdette dalla presente ordinanza, saranno coattivamente rimossi.

In caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga comunicata a tutta l'utenza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line e la prescritta segnaletica a norma del Codice della Strada.

La presente ordinanza viene:

- trasmessa per l'esecuzione:
 - ☐ Ufficio Patrimonio- Sede
- inviata per il controllo:
 - ☐ Al Comando Stazione Carabinieri di Ripatransone.

PRESCRIVE

che segnalazioni e presegnalazioni avvengano a norma del D.Lgs. 285/92 e ss. mm. (nuovo Codice della Strada) e del D.P.R. 495/92 (relativo regolamento di attuazione), secondo le indicazioni che verranno impartite dalla Polizia Locale a tutela della sicurezza della circolazione stradale veicolare.

INFORMA

che ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/90 il Responsabile del procedimento in oggetto è il Commissario Tiziana Pieramici, Responsabile dell'Area di Vigilanza;

che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso (ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010) al Tribunale Amministrativo della Regione Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo pretorio on line oppure, in via alternativa (ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971), al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Letto e sottoscritto digitalmente a norma di legge.

IL RESPONSABILE
Commissario Tiziana Pieramici

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente ordinanza viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data di sottoscrizione digitale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GRELLI PIERLUIGI